



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 31/2025

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/448
nei confronti di
Capata Ion - id FSI 101563
A.S.D. Bollate Chess Club - id FSI 9150

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell'8.11.2025-ore 17:30 l'AR Pietro Tarable, Arbitro principale del torneo "Torneo del trentennale", disputato a Genova con inizio e fine in data 8.11.2025, segnalò che: *"Durante lo svolgimento del settimo turno di gioco del "TORNEO DEL TRENTENNALE", vengo chiamato dal giocatore CAPATA Ion, il quale lamenta un disturbo da parte del giocatore GUIDO Pierpaolo della società 8036 – A.S.D. Albenga Scacchi (ID FSI: 157619) all'incontro Capata-Manfredi, chiedendomi di allontanare il Guido dalla sua scacchiera. Guido sostiene di non aver disturbato ma di aver solamente tossito. L'avversario di Capata, MANFREDI Vincenzo della società 8038 - A.S.D. Poldo's (ID FSI: 110963) mi riferirà poi che il Capata aveva chiesto di fare silenzio a Guido in seguito a un suo colpo di tosse e che quest'ultimo avesse reagito stizzito bofonchiando qualche parola indistinta provocando la richiesta di intervento dell'arbitro da parte di Capata. Per evitare problemi, allontano il Guido e faccio proseguire la partita che termina con la sconfitta di Capata. Poco dopo la fine del turno, sento Capata lamentarsi con altri giocatori sostenendo che il disturbo sia arrivato nel momento cruciale della partita e che ciò gli ha impedito di scegliere la mossa corretta per non perdere. I due giocatori si incontrano poi nel corridoio prima dell'ottavo turno, mentre sono impegnato al tavolo arbitrale ad effettuare gli abbinamenti. La mia attenzione viene richiamata dalle parole di un altro giocatore che dice: "Là fuori stanno litigando". Esco quindi per controllare e vedo i due che, con tono acceso, si scambiano accuse reciproche di aver disturbato per tutto il torneo (Capata a Guido) e di essersi inventato tutto e di essere "fuori di testa" (Guido a Capata). Ricomporre la situazione non è facile per via dell'agitazione e del nervosismo che accomuna entrambi i giocatori, ma con un'ammonizione verbale e la richiesta di salvaguardare il sereno svolgimento degli ultimi due turni del torneo, riesco a calmare entrambi, i quali mi rassicurano sul non avere più intenzione di battibeccare. Capata mi chiede comunque di fare il possibile per impedire a Guido di assistere alle sue partite; tuttavia, pur ponendo maggiore attenzione alla loro situazione, non mi sarà possibile controllare tutti i movimenti del Guido per l'intera durata degli ultimi due turni dovendo al contempo assicurare il regolare svolgimento della competizione. Dopo un ottavo turno passato serenamente e regolarmente, poco prima della conclusione del nono ed ultimo turno di gioco, essendo rimaste da concludere pochissime partite, mi trovo a seguire da vicino la concitata fase di zeitnot dell'incontro Capata-Musheghyan, attorno alla quale si viene a creare un capannello di alcuni giocatori, tra cui il Guido, il quale rimane comunque in silenzio con gli altri, a debita distanza. La mia attenzione viene momentaneamente richiesta ad un altro tavolo per via di una mossa illegale, ragion per cui sono costretto ad allontanarmi dalla scacchiera del Capata. Appena raggiunta il tavolo a cui avrei dovuto intervenire, sento il Capata gridare a voce alta all'indirizzo di Guido la minaccia: "Ti spacco la faccia!"*



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

seguita da altri impropri di cui, purtroppo, non ricordo le esatte parole. Ritorno alla scacchiera in questione constatando che l'incontro era terminato con la sconfitta per Capata, il quale giustificava la sua esplosione di rabbia con la rinnovata accusa a Guido di averlo disturbato. Questa volta, chiedo ai testimoni presenti (ovvero coloro che stavano seguendo la partita) se fosse vero quanto affermato dall'accusante. Tutti i presenti mi comunicano che Guido non ha aperto bocca né emesso il minimo suono o rumore. A seguito di ciò, mi trovo costretto ad espellere Capata dal torneo e dalla sede di gioco. Capata continua a lamentarsi per la mia decisione a voce alta, disturbando le altre partite ancora in svolgimento, sostenendo che il sottoscritto deve espellere anche il Guido per via il suo ripetuto comportamento di disturbo alle sue partite. Devo a questo punto riportare che il Capata ha più volte ribadito che il Guido, con il quale si era incontrato nel primo turno del torneo, aveva a seguito della sua sconfitta accusato un amico del Capata (CANOVA Luca, della società 9001 - A.S.D. Circolo Scacchistico Excelsior, ID FSI: 110399) di essere un "gufo" per via del suo sostare per molto tempo accanto alla loro scacchiera. Inoltre, Capata sostiene che l'epiteto "testa di cazzo" gli è stato rivolto direttamente da Guido in diversi momenti della giornata, cosa che lo ha portato all'exasperazione (a suo dire anche in mia presenza, non posso tuttavia confermare in quanto non ricordo di aver sentito tali precise parole con le mie orecchie). Al termine del torneo, mentre si sta allestendo la sala per la premiazione, Capata rientra in sala di gioco chiedendomi scusa per le escandescenze ma ribadendo la sua convinzione della pari colpevolezza del Guido, al quale in un primo momento rifiuta di porgere scuse in prima persona. In seguito alla mia comunicazione della necessità di inviare una segnalazione al giudice sportivo, il Capata dapprima reagisce ribadendo quanto detto in precedenza e, dopo essere uscito per pochi minuti, rientra dichiarandosi pronto a porgere le sue scuse a Guido, il quale accetta ed entrambi si dichiarano d'accordo nel chiudere in quel momento la questione, senza inoltrare segnalazioni. Tuttavia, dato il provvedimento di espulsione e la gravità delle minacce udite da tutta la sala, compresi i giocatori minorenni presenti, e nonostante ritenga personalmente sincere e pentite le scuse di Capata, non ritengo sia possibile ignorare quanto accaduto."

Instaurato d'ufficio dinanzi il Giudice Sportivo Nazionale in data 17.11.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/448, con decreto 17.11.2025 fu disposta la comunicazione all'interessato Sig. Ion Capata e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 R.G.D., all'A.S.D. Bollate Chess Club, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 28.11.2025 e che nel termine perentorio del 26.11.2025 avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 20.11.2025, con nota scritta di pari data e con la successiva del 26.11.2025 il Sig. Ion Capata ha inoltrato le proprie deduzioni difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Ion Capata

In via preliminare va dichiarata l'improcedibilità della presente azione disciplinare in relazione ai fatti per i quali l'Arbitro ha dapprima ammonito verbalmente il Sig. Capata e successivamente espulso lo stesso dal torneo e dalla sede di gioco.

Tale declaratoria consegue all'applicazione del principio generale dell'ordinamento giuridico del "ne bis in idem", operativo anche nei procedimenti della giustizia sportiva (cfr., ex pluribus, Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 118/2012; Corte Federale d'Appello FIGC n. 76/2019-2020/Reg. Dec.).



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Nel caso di specie, l'improcedibilità deriva dalla preclusione determinata dalla consumazione del potere disciplinare già esercitato dall'Ufficiale di gara (arg. Cass. Sez. Un. Penali, 28.6.2005 n. 34655) e concerne tutti i fatti storici-naturalistici riferiti nella segnalazione dello stesso Ufficiale, quali presupposti che hanno dato causa ai provvedimenti sanzionatori adottati, indipendentemente dalla loro eventuale conforme o diversa valutazione e qualificazione giuridica, demandata alla cognizione di questo Giudice (cfr. Corte Cost. 21.7.2016 n. 200).

Ciò posto, quanto agli elementi di fatto avvenuti successivamente all'adozione dei suddetti provvedimenti sanzionatori, nel presente giudizio rileva la circostanza così riferita nella segnalazione *"Capata continua a lamentarsi per la mia decisione a voce alta, disturbando le altre partite ancora in svolgimento, sostenendo che il sottoscritto deve espellere anche il Guido per via il suo ripetuto comportamento di disturbo alle sue partite"*.

Trattasi di circostanza da ritenersi senz'altro certa, tenuto conto che in merito alla stessa nelle proprie note difensive il Sig. Capata non ha fornito sufficienti elementi di prova contraria a quanto riferito nella segnalazione arbitrale che, benchè non abbia fede privilegiata, assume pur sempre una rilevante valenza probatoria, in quanto proveniente da un soggetto, l'Ufficiale di gara che *"è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche"* (in termini, Cass., Sez. Un. 9.1.2019 n.328).

Orbene, in ragione di siffatta circostanza la condotta del Sig. Capata si appalesa senz'altro sconveniente, in quanto contraria al decoro che si impone a tutti i partecipanti agli eventi sportivi e non della Federazione, la cui immagine pubblica è risultata compromessa da un giocatore che, durante l'esecuzione della seconda sanzione arbitrale dell'espulsione dal torneo e dalla sala di gioco, si è spinto fino ad una plateale contestazione dell'operato dell'Ufficiale di gara al cospetto di tutti i presenti alla manifestazione con contestuale disturbo, altresì, al regolare svolgimento della stessa manifestazione ancora in corso.

Ne consegue che il medesimo giocatore ha contravvenuto le disposizioni dell'art. 3 R.G.D. (doveri ed obblighi generali), dell'art. 2 del Codice C.O.N.I. di Comportamento Sportivo (principio di lealtà) ed, in particolare, quelle dell'art. 35 R.G.D. che così recita:

"1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale.
2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive.
3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione."

Parimenti, è a dirsi dell'art. 11.1 del Regolamento F.I.D.E. del Gioco degli Scacchi per cui *"I/Le giocatori/trici non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi."*

La dedotta responsabilità del giocatore incolpato va, pertanto, sanzionata con la misura della sospensione, a norma dei combinati disposti dell'art. 35, co. 3, dell'art. 34, co. 5 e dell'art. 29, co. 1 R.G.D..



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

La sanzione della sospensione, infatti, trova applicazione in forza dell'art. 34, co. 5 R.G.D., cui rinvia l'art. co. 3 R.G.D., nella parte in cui dispone che *"in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi"*.

Nel caso di specie, per l'appunto, sta di fatto che a carico del tesserato Ion Capata risulta essere stata adottata in data 26.7.2022 e nel procedimento iscritto sub GSS/FSI n. 2022/316 altra decisione di condanna da parte di questo Giudice.

Orbene, contestata al medesimo tesserato la recidiva a norma dell'art. 40, co. 10 R.G.D., va osservato che l'illecito sanzionato nella precedente decisione è della stessa indole dell'infrazione contestata nel presente giudizio che è stata, quindi, commessa nei cinque anni successivi alla prima.

Ciò comporta l'aumento della sanzione previsto dallo stesso art. 40, co. 5 R.G.D. sino alla metà di quella edittale e, in ogni caso, ex art. 40, co. 9 R.G.D. la considerazione come una circostanza aggravante ai fini del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 46 R.G.D..

Bilanciamento di cui si ravvisa l'opportunità in ragione della circostanza attenuante che il Sig. Capata ha espresso, sebbene postumo, il proprio ravvedimento per la sua condotta.

Ci riferiamo alle circostanze riferite dall'Arbitro che *"al termine del torneo ...Capata rientra in sala di gioco chiedendomi scusa per le escandescenze"* una volta dichiaratosi *"pronto a porgere le sue scuse a Guido, il quale accetta ed entrambi si dichiarano d'accordo nel chiudere in quel momento la questione"*, nonché alla circostanza che in entrambe le note acquisite al presente procedimento il giocatore ha esplicitamente riconosciuto il disvalore della sua condotta, formulando le sue scuse e assicurando di astenersi per il futuro da comportamenti analoghi.

In definitiva, ritenuta l'equivalenza della circostanza aggravante della recidiva a quella della dedotta attenuante, in ridotta applicazione dell'aumento previsto per il caso della recidiva ed in misura pari alla metà di quella edittale, si ritiene equa la sanzione della sospensione per la durata di mesi tre.

- Quanto alla società affiliata A.S.D. Bollate Chess Club

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Nel caso di specie, in tale responsabilità oggettiva è incorsa la A.S.D. Bollate Chess Club, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, quale società affiliata alla F.S.I. per il cui tramite il Sig. Ion Capata è tesserato.

Senonché, a carico di detta società è esclusa ogni sanzione, in quanto a norma dell'art. 35, co. 3 R.G.D. i fatti contestati al tesserato non sono stati dallo stesso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Capata Ion - id FSI n. 101563 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al responsabile la sanzione della sospensione per la durata di mesi 3 (tre) dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

- 3) dichiara la A.S.D. Bollate Chess Club - id FSI n. 9150, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti addebitati al tesserato Ion Capata;
4) per effetto dell'art. 35, co. 3 R.G.D., non irroga alla medesima società alcuna sanzione.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 28 novembre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente